b) l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:

«2. I membri della Corte percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza pari a:

Presidente	18.375 Fr.
Giudici e Avvocati generali	7.875 Fr.
Cancelliere	7.200 Fr.

3. I Presidenti di Sezione percepiscono inoltre per la durata del loro mandato un'indennità di funzione di 10.500 Fr. al mese».

Articolo 2

Le pensioni e le indennità acquisite alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi degli articoli 7, 8, 10, 15 e 20 del regolamento summenzionato vengono rivedute in base ai trattamenti fissati dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto addí, 10 dicembre 1964

Per il Consiglio speciale dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

Il Presidente

A. SPINOY

Per i Consigli della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica

Il Presidente

R. HÜTTEBRÄUKER

REGOLAMENTO N. 200/64/CEE, 7/64/EURATOM DEI CONSIGLI

del 10 dicembre 1964

che modifica il regolamento dei Consigli relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di Giustizia

IL CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e in particolare l'articolo 29, nonchè il Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia e in particolare gli articoli 5, 13 e 15,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 154, nonchè il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità e in particolare l'articolo 20,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare l'articolo 123, nonchè il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità e in particolare l'articolo 20,

Visto il regolamento dei Consigli del 12 giugno 1962 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di Giustizia (n. 62/CEE, 13/CEEA) [1]

Vista la proposta della Commissione di cui al n. 3 dell'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

[1] GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1713/62.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento dei Consigli del 12 giugno 1962 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di Giustizia è così modificato:

«A decorrere dalla data dell'entrata in funzione e fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tali funzioni vengono a cessare, i membri della Corte hanno diritto ad uno stipendio base, ad assegni familiari e ad indennità, espressi nella moneta del paese ove ha sede provvisoria la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 10 gennaio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto addì, 10 dicembre 1964

Per il Consiglio speciale dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

Il Presidente

A. SPINOY

Per i Consigli della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica

Il Presidente

R. HÜTTEBRÄUKER

REGOLAMENTO N. 201/64/CEE, 8/64/EURATOM DEI CONSIGLI

del 10 dicembre 1964

concernente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento dei Consigli relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di Giustizia

IL CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e in particolare l'articolo 29, nonchè il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia e in particolare gli articoli 5, 13 e 15,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 154, nonchè il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità e in particolare l'articolo 20,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare l'articolo 123, nonchè il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità e in particolare l'articolo 20,

Visto il Regolamento dei Consigli del 12 giugno 1962 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di Giustizia (n. 62/CEE, 13/CEEA) [1],

Vista la proposta della Commissione di cui al n. 3 dell'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per assicurare l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento del 12 giugno 1962 dei Consigli

[1] GU n. 62 del 19. 7. 1962, pag. 1713/62.